

INTRODUZIONE

Il riciclaggio costituisce l'ultimo atto della condotta di chi, successivamente alla commissione di un reato presupposto, con i proventi illeciti ottenuti, procede al "lavaggio" della *male parta*. È un passaggio necessario per chi vuole assicurarsi le illecite ricchezze, indipendentemente dal tipo di reato matrice e soprattutto da chi lo ha commesso. Questo rende l'argomento di trattazione della tesi sulle "fattispecie attuali del riciclaggio" come un titolo proteiforme, specialmente alla luce delle modalità innovative che i riciclatori hanno sviluppato di pari passo con il progresso tecnologico.

L'argomento in questione ha suscitato in me grande interesse, soprattutto grazie alle lezioni frequentate di diritto penale II del Professor Masucci, a cui vanno i miei ringraziamenti. L'oggetto di analisi di questa tesi è di importanza attuale, alla luce anche delle recenti vicende giurisprudenziali che vede interessata tale materia.

La finalità di questo studio è quella di muovere una analisi sulle fattispecie attuali del riciclaggio e figure connesse, tenendo conto anche delle recenti interpretazioni giurisprudenziali, cercando di circoscrivere gli elementi essenziali sul contrasto ai fenomeni di riciclaggio. Questo perché le normative che affrontano i fenomeni di riciclaggio sono molteplici e sparse in diverse discipline normative.

Le metodologie e gli strumenti da me utilizzati per affrontare il tema delle attuali fattispecie di riciclaggio sono innanzitutto frutto delle lezioni, oggetto di studio del corso di diritto penale II.

Ho analizzato plurimi manuali di testo sui reati contro il patrimonio, dapprima in relazione al concetto di "collocazione sistematica" dei reati nell'apparato sanzionatorio del codice, e successivamente per affrontare la struttura dei reati di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*¹ e relative tecniche di contrasto.

Ho assunto numerosi riferimenti riviste scientifiche sulle quali si sono concentrate le ricerche sui temi attuali oggetto della tesi.

Un fondamentale apporto per il migliore sviluppo della tesi è stato soprattutto il costante riferimento alla giurisprudenza, effettuato con l'assistenza delle banche dati.

Ho inoltre analizzato le diverse discipline normative sul tema, alle quali talvolta ho riservato un taglio critico per affrontare questioni di rilevanza attuale.

Il processo di riciclaggio è suddiviso in tre fasi: *placement*, *layering* e *integration*. La prima fase, detta di “collocamento”, consiste nel materiale “investimento” dei proventi illeciti nel mercato speculativo. La seconda, di stratificazione, è quella fase in cui il riciclatore compie condotte volte a celare la natura illecita del provento ottenuto. L’ultima, di integrazione, consiste nell’introduzione di quei proventi “lavati” nel circuito economico lecito.

Il legislatore ha previsto una disciplina normativa volta a contrastare tutte le fasi sopracitate. Normativa di contrasto dal punto di vista del diritto penale sostanziale, alla quale parallelamente si è sviluppata una disciplina legislativa deputata al controllo, in chiave “prevenzionistica”, di quelle condotte che presentano anomalie tali da attivare i presidi legislativi antiriciclaggio.

Dal punto di vista del diritto penale sostanziale possiamo sottolineare il fatto che l’attuale disciplina dell’apparato codicistico non è quella originaria del codice penale del 1930, eccezion fatta per il fratello maggiore dei reati di riciclaggio, la ricettazione prevista dall’art. 648 c.p.

I reati di riciclaggio si collocano nel discusso titolo dei delitti contro il patrimonio.

Discusso è anche il bene giuridico posto a presidio dei reati di riciclaggio; di certo c’è il fatto che dall’analisi del bene giuridico si è desunta la natura plurioffensiva degli stessi, sostenuta dalla dottrina maggioritaria e ancor più coralmemente dalla giurisprudenza.

Di rilevante importanza nello sviluppo della disciplina antiriciclaggio è la spinta riformatrice internazionale e dell’Unione Europea. La disciplina del “231” è frutto di importanti evoluzioni normative che hanno un *pedigree* ben definito.

Il *genus* del riciclaggio coinvolge una categoria indefinita di soggetti, dai *white collars* a membri della criminalità organizzata, per tale ragione il fenomeno oggetto di studio non può definirsi come una materia “propria”, cioè riferibile a specifici soggetti. Può agevolmente dirsi lo stesso con riferimento agli organi deputati al contrasto a tali fenomeni. Oltre all’autorità giudiziaria sono presenti, direttamente o indirettamente: la Guardia di Finanza, la DIA, la DNAA, il nucleo valutario della Guardia di Finanza, le FIU e tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio del “231”.

Di non secondaria importanza sono le tecniche di confisca ai beni oggetto di condotte di riciclaggio. Dalla confisca *ante delictum* di prevenzione, da disporre nei confronti dei beni che costituiscono il reimpiego di proventi illeciti, a forme di confisca “allargata” o per “sproporzione”, fino alla confisca “speciale” *ex. art. 648-quater c.p.*

L’oggetto di analisi comprende il diritto penale sostanziale, la disciplina antiriciclaggio transnazionale con le inevitabili influenze sulla disciplina nazionale, le più recenti modalità di estrinsecazione di riciclaggio e relativi interrogativi sulle recenti statuizioni giurisprudenziali. Inoltre, non si può non tener conto della natura “dinamica” che interessa tali fenomeni.

Come sopraccitato, le forme di riciclaggio si sviluppano di pari passo con l’evolversi del progresso tecnologico. Una forma particolare di riciclaggio sottoposta al vaglio delle autorità è quella che si consuma tramite le criptovalute. Monete digitali c.d. “decentralizzate”, pseudonime ed il cui valore di mercato le rende appetibili per il perseguimento di scopi riciclatori. La caratteristica che non le rende invincibili di fronte all’anonimato è la *blockchain*, un registro condiviso e immutabile che rende i movimenti realizzati sulle criptovalute “pubblici”, salvo le ipotesi in cui non vi siano utenti falsamente registrati nell’esecuzione di tali operazioni.

La forma di riciclaggio mediante criptovalute risolve uno dei maggiori problemi per chi ricicla il denaro; quello del collocamento materiale dei proventi. La prima fase del processo di riciclaggio, rappresentativa nella condotta di *placement*, non assume un connotato visibile in quanto si concretizza nella dematerializzazione del denaro, che si identifica nei *digital tokens*.

È sorta quindi l’esigenza di regolamentare le attività che vedono coinvolti gli operatori del mondo delle criptovalute, assoggettando la categoria in questione nel novero dei destinatari della normativa antiriciclaggio. La spinta riformatrice europea, nella veste della V direttiva antiriciclaggio ha puntato la lente di ingrandimento sulla regolamentazione di tali monete virtuali e di conseguenza gli Stati membri.

La conoscenza e gli strumenti di contrasto a tale fenomeno sono tuttavia ancora in fase di sviluppo, ne è ben cosciente l’Europol che in un suo *report* del 2022 lo rappresenta agli Stati membri, ed esorta sempre quest’ultimi a sviluppare idonee procedure di formazione da sottoporre ai membri delle autorità di controllo.

Ad alimentare i problemi legati al contrasto di tali fenomeni si colloca una zona grigia, in cui le attività di controllo e di repressione condotte dalle Autorità rappresentano una goccia nell'oceano, il cd. *dark web*. La zona franca che vede coinvolgere interessi criminosi di ogni tipo, soprattutto quelli di chi compie condotte di riciclaggio.

CAPITOLO I

Le fattispecie di riciclaggio: contenuti e funzioni di tutela

SOMMARIO: 1. La metamorfosi normativa: una visione d'insieme. - 2. Le tre fasi del processo di riciclaggio: *placement, integration e layering*. - 3. La natura plurioffensiva delle fattispecie.

1. La metamorfosi normativa: una visione d'insieme

L'interesse dell'Italia a perseguire le ricchezze derivanti dal compimento di reati si manifesta negli anni Settanta, sulla falsariga della spinta transnazionale di perseguire l'accumulo di proventi illeciti derivanti da delitto.

L'introduzione del delitto di riciclaggio si è resa necessaria per ovviare al ruolo svolto dal delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., il quale ricopriva malamente il ruolo che avrebbe dovuto essere di tutela del riciclaggio, assieme al delitto di favoreggiamento reale, seppure in via minore.¹ Tali delitti costituiscono gli archetipi di quello che sarà poi il reato di riciclaggio.

Originariamente il delitto di riciclaggio *ex art. 648-bis c.p.*, rubricato “sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione” introdotto in Italia con d.l. n. 59/1978, puniva chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato” commettesse condotte sostitutive di danaro o valori derivanti dalla commissione di determinate *species delicti*: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione. Dette ultime fattispecie rappresentavano le principali ipotesi volte a procurare particolare allarme sociale negli anni Settanta, in Italia.²

Tra tali reati presupposto spicca il delitto di sequestro di persona, già nella lente di ingrandimento del legislatore. Mediante l'accumulo di illecite ricchezze derivanti dalla

¹ E. MUSCO, F. PALAZZO, F. SGUBBI, T. PADOVANI, G. FIANDACA, E. DOLCINI, A. M. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, G. Giappichelli, 2017, 5 ss.

² G. INSOLERA – T. GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, terza edizione, Giappichelli, 2022, 197 ss.

mercato del narcotraffico.³

Sempre verso la fine degli anni Settanta iniziano a delinearsi le prime misure amministrative di prevenzione e contrasto al fenomeno con il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge il 6 febbraio 1980, n. 15. Con tale misura il legislatore ha stabilito l'obbligo, per le banche e le amministrazioni pubbliche, di identificare coloro che effettuano versamenti o prelievi per un valore superiore a venti milioni delle vecchie lire.⁴

Parallelamente, sul fronte extranazionale, iniziavano a delinearsi le prime riforme legislative.

Un'importante spinta riformatrice è da intravedersi nella politica dell'amministrazione degli USA sulla c.d. *war on drugs*: si iniziava ad avvertire l'esigenza di dover contrastare il traffico di sostanze stupefacenti paralizzando, per così dire, a valle, il risultato dell'attività del narcotraffico.⁵ Si assisteva così negli Stati Uniti d'America, a seguito dell'istituzione di una commissione *ad hoc*, nel 1986, all'introduzione del reato di riciclaggio tra le c.d. *federal offences*.

Successivamente alle attività della Convenzione di Vienna del 1988, con la legge di ratifica del 19 marzo 1990 n. 55, vengono apportate delle modifiche intese a potenziare la capacità applicativa delle fattispecie penali di riciclaggio. Tra queste, viene introdotto il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648^{ter} c.p. L'esigenza in questo caso era di punire condotte in cui venissero impiegati nel circuito economico o finanziario beni derivanti da altro delitto. È evidente che il legislatore del 1990 ha preferito "scomporre" il fenomeno in modo da distinguere le fasi di collocamento e ripulitura, da quella di riutilizzo nel sistema economico.⁶

Sotto il profilo dell'art. 648-*bis* c.p., innanzitutto viene rinominato tale delitto, d'ora in avanti "*riciclaggio*"; viene ampliato l'oggetto a *beni e altre utilità* in luogo di *danaro e valori*;

³ E. CICONTE, *Mafie del mio stivale*, Manni, 2017, 112 ss.

⁴ F. SCAPELLATO, *Il fenomeno di riciclaggio e la normativa di contrasto*, G. Giappichelli, 2013, 67 ss.

⁵ E. MUSCO, F. PALAZZO, F. SGUBBI, T. PADOVANI, G. FIANDACA, E. DOLCINI, A. M. DELL'OSSO, *op. cit.*, 62 ss.

⁶ F. SCAPELLATO, *op. cit.*, 67 ss.

tra i reati presupposto vengono inclusi i reati in materia di sostanze stupefacenti; si ha l'inserimento, tra gli elementi oggettivi, dell'obiettivo mimetico perseguito dal soggetto attivo nell'ostacolare l'identificazione della provenienza dei reati-presupposto e, per ultimo, viene innalzata la soglia edittale.

La riforma attuata nel 1990 ha però una durata breve, nel 1993 il legislatore interviene nuovamente a seguito della ratifica conseguente alla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato stipulata l'8 novembre 1990.

Tra le novità apportate dalla disciplina: scompaiono le *species delicti*, già indicate tra i reati presupposto in luogo di ogni delitto *non colposo*, quindi un ampliamento della riferibilità dei delitti di riciclaggio.⁷

Parallelamente il legislatore adatta alle modifiche sull'impianto del codice penale anche un sistema amministrativo di prevenzione delle forme di manifestazione del fenomeno.

In successione, il d.lgs. n. 231/2001 all'art. 25-*octies* estende ai delitti di riciclaggio la responsabilità dell'ente da reato.

Rilevanti modifiche sugli strumenti di repressione del reato vengono introdotte con il d.lgs. n. 231/2007, si innesta nel sistema l'articolo 648 *quater* c.p. Viene prevista per i delitti di riciclaggio e reimpiego la confisca per equivalente del profitto del reato.⁸ Inoltre, sempre dal punto di vista preventivo, vengono introdotti specifici obblighi ai quali i professionisti devono assolvere per ovviare al dilagare di questo fenomeno. Il legislatore è consapevole che per portare a compimento la ripulitura dei beni di provenienza illecita, gli esercenti attività professionali potrebbero svolgere un ruolo apicale in tal senso e da ciò, l'esigenza di regolamentare tali attività.

A seguito di una recente riforma, il sistema di repressione penale del fenomeno del *money laundering* si è arricchito del delitto di autoriciclaggio, un reato proprio esclusivo⁹,

⁷ C. LONGOBARDO, *Delitti di perpetuazione di una situazione antigiuridica*, in S. FIORE (diretto da), *I reati contro il patrimonio*, UTET Giuridica, 2010, 527 ss.

⁸ G. INSOLERA – T. GUERINI, *op. cit.*, 197 ss.

⁹ F. MUCCIARELLI, *La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*, in E. MEZZETTI, D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio (come, quando e perché)*, Giappichelli, 2016, 9 ss.

fattispecie introdotta dall'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e oggi prevista dall'art. 648-ter1 c.p.

Infatti, sino al 2013 le fattispecie di riciclaggio punivano “chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato”, un *post-factum* non punibile quindi nei confronti di chi avesse commesso il reato presupposto. La condotta di riciclaggio veniva considerata come una conseguenza naturale della precedente commissione dell'illecito presupposto. La non punibilità si fondava su un corollario di alcuni principi giuridici fondamentali: il *ne bis in idem* e *nemo tenetur se detegere*.¹⁰ Ma questi principi sono stati declassati ad “orpello” del passato.¹¹

In questo processo di incriminazione un ruolo importante sicuramente è stato rivestito dalla normativa transnazionale. Già nella Convenzione di Vienna sulla lotta al traffico di sostanze stupefacenti del 1988 veniva fatto riferimento alla eventualità di prevedere tale obbligo di incriminazione, lo stesso accadeva nel 2000 a Palermo, durante i lavori della Convenzione ONU di contrasto ai gruppi criminali organizzati trans-nazionali.

Si è addivenuti così all'introduzione del delitto di autoriciclaggio all'esito di tre Commissioni ministeriali: la commissione Greco, istituita con D.M. 8 gennaio 2013 dal Ministero della Giustizia; la commissione Garofoli, istituita con decreto 7 giugno 2013 del Presidente del Consiglio dei ministri; la commissione Fiandaca, istituita dal Ministero della Giustizia con D.M. 10 giugno 2013. A queste commissioni venivano dati gli incarichi di elaborare proposte su interventi in materia di criminalità organizzata e tra questi si è posta una riflessione sulla introduzione del delitto di autoriciclaggio. La relazione presentata dalle citate commissioni pone un interrogativo necessario nel considerare, tenendo conto dei principi cardine su cui si fondava il *post-factum* non punibile poc'anzi rappresentato, l'introduzione di un illecito che punisse anche l'autore o concorrente nel reato presupposto, suggerendo due diverse modalità di scrittura dell'illecito: mediante un'unificazione dell'autoriciclaggio nell'art.648bis c.p., quindi abrogando gli incisi “fuori dei casi di concorso nel reato” ovvero

¹⁰ A. CARMONA, *I reati contro il patrimonio*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale* (estratto ad uso degli studenti Università studi “Roma Tre”), Giappichelli, 2019, 149 ss.

¹¹ G. INSOLERA – T. GUERINI, *op. cit.*, 197 ss.

prevedendo una fattispecie *ad hoc* che potesse innestarsi negli artt. 648*bis* e ss. È chiaro che il legislatore ha scelto la seconda proposta.

Si assiste poi a diversi interventi, per tramite dell'Unione Europea, dapprima in decisioni quadro; emblematiche le decisioni quadro 2003/557/GAI e 2005/212/GAI: venivano gettate le basi per un assestamento normativo di riconoscimento dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro stato membro e veniva imposto agli stati membri una legislazione efficace di contrasto a tale fenomeno.

Assestamento normativo che troverà poi pieno riconoscimento con il Regolamento UE del 2018/1805; il legislatore europeo ha definitivamente imposto agli stati membri l'obbligo del riconoscimento delle misure di prevenzione avverso quei provvedimenti di congelamento di sequestro e confisca attuati in assenza di provvedimenti definitivi dall'A.G.¹²

Ancora, dal punto di vista legislativo, si è registrato un vuoto normativo per fattispecie attuali del riciclaggio, tra queste, il riciclaggio nelle criptovalute. Il legislatore europeo, consapevole della mancanza di disciplina, ha provveduto ad includere nella V direttiva antiriciclaggio del 2018/843 apposite misure per prevenire il riciclaggio connesso all'impiego di valute virtuali. Tale direttiva è stata approvata con d.lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 da parte del legislatore nazionale, che ha introdotto nel vigente d.lgs. 231/2007 determinate misure per prevenire il riciclaggio rapportato all'impiego di valute virtuali. La normativa di settore in materia di valute virtuali, pur a seguito degli apprezzabili tentativi operati dal legislatore e descritti in precedenza, resta ancora incompiuta. Troppe, infatti, risultano essere le casistiche che sfuggono dal perimetro operativo delle norme di nuova introduzione.

Il legislatore, nei prossimi anni, sarà chiamato a cercare delle soluzioni regolamentari finalizzate a garantire il monitoraggio di quelle transazioni che non si servono di *exchangers* e *wallet providers*, o di monete derivanti direttamente da attività che hanno ad oggetto il processo estrattivo della criptovaluta, nonché di tutte quelle attività esercitate da prestatori di servizi di

¹² *Ibidem.*

valuta virtuale “extraeuropei”, questioni che potrebbero restare aperte anche a seguito del recepimento della VI direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio.¹³

Il quadro finale dei delitti di *money laundering* è da individuarsi nel recente d.lgs. 195/2021, che ha apportato alcune rilevanti modifiche al codice penale. L’emanazione di tale decreto ha come effetto il recepimento della direttiva UE 2018/1673 di Parlamento europeo e Consiglio, sulla “lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”. Si è addivenuti alla emanazione di tale decreto a seguito di una procedura di infrazione *ex. art. 258 T.F.U.E. (2021/0055)* instaurata nei confronti dell’Italia per mancato recepimento.¹⁴

Tale decreto, oltre ad aver inciso significativamente sul reato di ricettazione e sul trattamento sanzionatorio, ha esteso il catalogo dei reati presupposto, dei delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, eliminando la clausola di riserva che escludeva da questi i delitti colposi e prevedendo espressamente, sia pure in forma attenuata, che si possa rispondere di questi anche per talune contravvenzioni.¹⁵

2. Le tre fasi del processo di riciclaggio: *placement, layering e integration*

L’evidente frammentarietà della disciplina dei delitti di riciclaggio, che si suddivide in quattro diverse fattispecie, necessita di un’analisi più approfondita per quanto riguarda le fasi e le modalità di immissione nel circuito economico lecito.

Il processo di riciclaggio si distingue in tre fasi diverse, che si rappresentano in progressione dal momento iniziale di realizzazione a quello finale che persegue il soggetto attivo del reato.

Da un approccio inizialmente bifasico, identificativo di ripulitura del denaro e suo impiego (*recycling*),¹⁶ si è passati ad un modello descrittivo trifasico che distingue tra: *placement, layering, integration*, e quindi collocamento, stratificazione ed integrazione.

¹³ P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, Riv. Giurisprudenza penale, 2022, 10.

¹⁴ *IBIDEM*

¹⁵ G. INSOLERA – T. GUERINI, *op. cit.*, 197 ss.

¹⁶ G. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in Dig. Disc. Pen., III, UTET, 1989, 369.